



LE BREVI

piccole riflessioni su sport e terzo settore



Simone Boschi

Settembre 2024

TERZA PARTE

LE MODIFICHE AL CODICE DEL TERZO SETTORE

La Legge 4/7/2024 n. 104 (pubblicata nella G.U. 168 del 19/7/2024) introduce con l'articolo 4 alcune novità riguardanti gli enti iscritti al registro nazionale RUNTS.

ASSEMBLEE

L'articolo 24 del Codice regola il funzionamento delle **assemblee** nelle associazioni; esso prevede il diritto di voto per tutti gli iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, "salvo che lo statuto non disponga diversamente" consentendo quindi un'anzianità maggiore o minore ma mai impedendo il diritto di voto ai minorenni (v. anche Nota Min.Lavoro 1309/2019 e Cass. 23228/2017). La norma parla del "diritto di voto in assemblea", mai del "diritto di partecipazione" che, dunque, è affidato alle previsioni statutarie (es. divieto di partecipazione all'assemblea per i soci morosi o raggiunti da provvedimenti disciplinari) sebbene una restrizione troppo severa o astratta rispetto a contesto e caratteristiche dell'ente possa far rischiare un rilievo da parte del Runts che potrebbe scorgere un'eccessiva disparità di trattamento fra i soci.

E' previsto il "voto per testa" (se l'associato è, a sua volta, un altro ente del terzo settore, può esprimere fino a cinque voti in proporzione al numero dei propri aderenti); ciascun associato può assumere fino a tre deleghe di altri associati (cinque se l'associazione ha più di 500 aderenti). Il comma 4 dell'articolo 24 è stato oggetto di revisione da parte della Legge 104: mentre la versione precedente consentiva l'intervento assembleare mediante mezzi di telecomunicazione e il voto per corrispondenza o in via elettronica purché si potesse accertare verificare l'identità dell'associato solo se lo statuto lo consentisse, nella nuova formulazione il concetto non cambia ma viene semplificato: **se lo statuto vuole impedire l'intervento assembleare in telecomunicazione o il voto elettronico, oppure il voto per corrispondenza, lo dovrà espressamente vietare; sennò, tutto sarà consentito.**

ORGANO DI CONTROLLO

La Legge 104 **innalza i parametri** che determinano l'obbligo di nominare l'organo di controllo. Per le **associazioni**, riconosciute o meno, il totale dell'**attivo** patrimoniale sale da 110mila a **150mila euro**, il totale dei **ricavi/entrato** sale da 220mila a **300mila euro**, il numero medio di **dipendenti** occupati nell'anno sale da 5 a **7 unità**; l'obbligo di nomina scatta quando sono superati

per due esercizi consecutivi due dei predetti limiti e cessa se, per due esercizi consecutivi, non vengono superati. Per le **fondazioni** e per gli enti nei quali siano stati costituiti **patrimoni** destinati a uno **specifico affare** (v. art. 10 Codice Terzo Settore e 2447-bis e seguenti c.c.) vi è **sempre e in ogni caso obbligo di nomina.**

REVISIONE LEGALE

La Legge 104 **innalza** anche i **parametri** che determinano l'obbligo di nominare il revisore legale o la società di revisione. Le associazioni e le fondazioni sono obbligate quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: **Attivo** patrimoniale **1,5 mln.** euro (era 1,1), **Ricavi/Entrate** **3 mln** euro (era 2,2), **media dipendenti** nell'anno: **20** unità (era 12). L'obbligo cessa se i predetti limiti non vengono superati per due esercizi consecutivi; la nomina è comunque **obbligatoria** quando siano costituiti **patrimoni** destinati a **specifici affari.**

QUESTIONI COMUNI: NOMINA, DECADENZA/REVOCA

La Circolare Min.Lavoro 6/2024 precisa in merito ai nuovi limiti che: (i) i due esercizi di osservazione sono il 2023 e 2024 (in caso di esercizio a cavallo, si ritiene dover osservare l'esercizio in cui entra in vigore la L. 104 e il precedente); (ii) se viene meno l'obbligo per effetto dei più alti limiti, gli incarichi di controllo legale in corso non decadono e non possono essere revocati (salvo dimissioni) mentre quelli di revisione contabile possono essere revocati per venir meno dell'obbligo (v. Dlgs 39/2010).

LAVORO NELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

L'articolo 36 consente alle APS di avvalersi di dipendenti o lavoratori autonomi, anche soci, se/quando sia necessario per lo svolgimento delle attività di interesse generale (riemerge la "strumentalità" già vista per le attività diverse); **il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al 50% dei volontari o al 20% dei soci** (prima della L.104 era 5%) fermo restando l'obbligo di prevalenza dell'attività di volontariato da parte dei soci persone fisiche o, se il socio è altra Aps, dei suoi aderenti.

ISCRIZIONE AL RUNTS: CHI PUO' PRESENTARLA

La Legge 104 abilita a presentare la domanda di iscrizione al Runts anche un **delegato del legale rappresentante dell'ente o della rete associativa**: la norma appare imprecisa, si presume che il Legislatore intenda abilitare alle pratiche di iscrizione i collaboratori che operano presso le reti associative dove numerosi sono i fascicoli da smaltire; per l'ente che si iscrive in proprio opera infatti il presidente anche ai fini della firma digitale sui documenti da caricare sul Runts. Aspettiamo chiarimenti.

fine terza parte